FAQ

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) – ANNUALITÀ 2024.

Quesito n. 1

Domanda:

Si chiede se l'importo minimo di € 300.000,00 per un intervento da presentare al finanziamento FOSMIT sia da considerare quale importo solo dell'intervento in senso stretto, se con IVA o senza IVA, o se sia da riferire al quadro economico.

Risposta:

Come previsto dall'art. 4, comma 3, l'importo di € 300.000,00 è da considerarsi quale importo minimo complessivo formato dalla quota FOSMIT e dalla compartecipazione minima obbligatoria del 10% di cui al precedente comma 2. L'IVA è da considerarsi in tale computo se ammissibile ai sensi del successivo art. 5, comma 2. Ai fini del calcolo dell'importo minino di € 300.000,00, sono da considerarsi esclusivamente le voci del quadro economico ammissibili a finanziamento compresa l'IVA se ammissibile: in caso di proposte progettuali che includono voci di spesa non ammissibili, in sede di deposito della domanda occorre darne adeguata evidenza.

Quesito n. 2

Domanda:

È corretto che il PFTE citato al punto f) dell'art. 6 sia da consegnare solo in caso di opere infrastrutturali? Nel caso l'intervento riguardi un fabbricato e non siamo previste opere infrastrutturali, è confermato che non è richiesta la produzione di una fase progettuale di cui al D. Lgs. 36/2023 ad approvazione della graduatoria?

Risposta:

L'Avviso FOSMIT 2024 all'art. 6, comma 5, lettera f) prevede che la dichiarazione di impegno a presentare il PFTE validato sia da allegare alla domanda solo nel caso in cui il finanziamento venga richiesto per opere infrastrutturali. In quest'ultimo caso, il PFTE deve essere trasmesso entro 10 giorni dall'approvazione della graduatoria.

Pertanto, nel caso in cui l'intervento previsto riguardi un fabbricato in cui non siano previste opere infrastrutturali, si conferma che non è richiesta la presentazione né di un PFTE, né di un piano

esecutivo o di altri documenti relativi alla fase progettuale né in sede di presentazione della domanda, né entro 10 giorni dall'approvazione della graduatoria.

Si evidenza, tuttavia, che gli interventi devono concludersi, ai sensi dell'art. 10, entro il 31 agosto 2028.

Quesito n. 3

Domanda:

Si richiedono chiarimenti in merito all'art. 3 comma 3 lett. c) - Destinazione e natura degli interventi su immobili appartenenti agli enti, in particolare per quanto riguarda il concetto di prevalenza.

Risposta:

La formulazione della lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 dell'Avviso individua come uno dei requisiti di ammissibilità che gli immobili non siano destinati all'esercizio di attività economiche in forma prevalente. Viene poi precisato che tale requisito si realizza nel caso in cui si presenti una delle fattispecie indicate ai punti "i" (assenza di vantaggi per attività economiche insediate nell'edificio, o neutralizzazione del vantaggio mediante revisione del canone di locazione) o "ii" (carattere locale delle attività). Queste condizioni sono quindi in principio idonee ad escludere la presenza di aiuti di Stato, ma non a precisare il concetto di prevalenza. Le due condizioni, infatti, potrebbero essere soddisfatte anche nel caso in cui le attività economiche fossero prevalenti: sarebbero, invece, idonee ad escludere, appunto, la presenza di aiuti di Stato.

Il concetto di prevalenza non ha, invece, una traduzione in termini quantitativi e per definirlo bisognerà fare riferimento al contesto. Ad esempio, per un immobile destinato ad attività diverse, in principio si potrà utilizzare la metratura, ma se si tratta di una palestra utilizzata in parte da un soggetto che organizza corsi a pagamento, in parte da associazioni/scuole, ad accesso libero, il criterio più corretto è di tipo temporale (2 giorni/4 giorni alla settimana); oppure si potrà tener conto della qualità dell'immobile (piano terra e piani superiori o seminterrato, magazzino); o se si tratta di un immobile rurale, la casa di abitazione o il fienile.

Quesito n. 4

Domanda:

Si richiedono chiarimenti in merito all'art. 3 comma 3 lett. c) - Destinazione e natura degli interventi su immobili appartenenti agli enti, in particolare su come debba intendersi la condizione che "le attività economiche svolte al suo interno hanno carattere puramente locale e sono rivolte a un bacino d'utenza geograficamente limitato"?

Risposta:

La condizione espressa ha lo scopo di escludere – nel caso in cui essa sia rispettata – la presenza di aiuti di Stato in una misura agevolativa. Infatti, si è in presenza di un aiuto di Stato quando si verificano **contemporaneamente 4 condizioni**, ovvero che mediante <u>l'utilizzo di risorse pubbliche</u>, o comunque imputabili ai pubblici poteri (1) si produce un <u>vantaggio per delle imprese</u>, intese come soggetti che svolgono attività economica (2), con l'effetto di <u>falsare la concorrenza</u> tra imprese (3) e di <u>distorcere</u> gli scambi tra Stati membri (4).

Se dunque un aiuto, pure rivolto ad un'attività economica, non influenza gli scambi tra Stati (favorendo le imprese nazionali a discapito delle imprese potenzialmente concorrenti di un altro Stato membro), viene meno uno dei 4 requisiti sopra indicati; quell'aiuto NON costituisce pertanto un "aiuto di Stato" ai fini dell'applicazione delle regole europee della concorrenza, in quanto ha effetti solo su un piano "locale".

In linea di principio, questa situazione "locale" si verifica quando l'impresa beneficiaria opera su un mercato nazionale geograficamente ristretto (ma che può interessare anche più regioni) ed inoltre l'aiuto non è in grado di scoraggiare investitori stranieri dal proporsi sul mercato nel quale opera quell'impresa.

Non è possibile definire categorie generali di misure che solitamente rispondono al criterio di *rilevanza locale*, ma, tenendo comunque presente che le situazioni possono modificarsi nel tempo con l'evoluzione del mercato, le decisioni adottate in passato forniscono esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

Per fare un esempio, l'attività di una palestra, o di una piscina, o di un campo da tennis, accessibili a pagamento (dunque attività economica) è generalmente "locale", in quanto l'utenza è necessariamente "di prossimità". L'eventuale utilizzo da parte di utenti stranieri è conseguenza della loro presenza sul territorio dovuta a motivi diversi dall'utilizzo di quei servizi.

Se ci spostiamo sulle attività manifatturiere, potremmo dire che è *attività locale* quella del falegname che effettua riparazioni o realizza anche infissi su misura; o quella dell'idraulico che risponde alle chiamate di un'utenza locale per risolvere un problema causato da una perdita da un rubinetto o dalla rottura di una tubazione. Negli stessi settori sono invece attività *in concorrenza internazionale* – quanto meno potenziale – imprese che producono infissi in serie (anche se su misura) o imprese di impiantistica: stessa attività, ma mercato diverso.